

positivi per euro 350.000,00, al netto di tutti costi e dell'imposizione fiscale, da destinare alla soddisfazione dei creditori;

(ii) il fabbisogno concordatario è integrato con apporto di risorse per euro 4.000.000,00, in parte (per euro 1.500.000,00) riconducibili al titolo ex art.87, co.1 lett. h), e quindi a risorse interne alla società in forma di crediti risarcitori nei confronti degli amministratori, e in parte (per euro 2.500.000,00) da vera finanza esterna, proveniente da terzi, il tutto garantito, allo stato, da vincolo di destinazione costituito in data 17.1.2023, ai sensi dell'art.2645 ter e.e., su immobili di proprietà di terzi, meglio individuati nel ricorso, nel piano e nell'atto di costituzione del vincolo allegato alla memoria integrativa del 18.1.2023;

(iii) la suddivisione dei creditori in sei classi:

- classe prima: creditori privilegiati ex 2751 bis n. 1 e.e., con proposta di pagamento al 100%;
- classe seconda: creditori privilegiati ex art.2751 bis n.2 e 3, con proposta di pagamento al 100%;
- classe terza: creditori INPS e INAIL, con proposta di pagamento dei crediti privilegiati nella misura del 100% sino al valore di liquidazione e del 22% di quelli degradati a chirografo;
- classe n.4: creditore ERARIO, con proposta di pagamento del 22%;
- classe n.5: TRIBUTI LOCALI, con proposta di pagamento del 20%;
- classe n.6: chirografari ab origine, con proposta di pagamento al 20%;

(iv)il pagamento dei creditori con la seguente tempistica: le spese di giustizia ex artt. 2755 e 2770 e.e., secondo la loro rispettiva maturazione, in base ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria; i crediti privilegiati e quelli chirografari entro 36 mesi.

2.- Aperta la procedura di concordato preventivo, all'esito della votazione dei creditori il commissario giudiziale ha depositato relazione ex art.110 CCII, rappresentando e documentando che la proposta è stata approvata soltanto dalla prima, seconda e sesta classe e che, pertanto, ai sensi dell'art.109, co.5 CCII, essa deve considerarsi non approvata.



3.- Con decreto depositato in data 27.6.2023, ore 17,49, il tribunale, rilevato che la proposta di concordato non era stata approvata, visti gli artt.49 e 111 CCII, ha fissato per l'audizione della debitrice e del creditore che ha proposto istanza di liquidazione giudiziale l'odierna udienza, delegando l'attività istruttoria al giudice relatore.

4.- Con istanza depositata in data 27.6.2023, ore 19:45, la debitrice ha chiesto, in tesi, l'omologazione del concordato ex art.88 bis CCII, sul presupposto che il concordato proposto sia di tipo misto con applicazione delle norme sul concordato liquidatorio, e in ipotesi l'omologazione del concordato per effetto della ristrutturazione trasversale dei debiti con applicazione dell'art.88, co.2 bis (cram down fiscale e previdenziale) al fine di raggiungere le condizioni previste dall'art. 112, co.2, lett.d) CCII.

L'istanza è stata discussa all'odierna udienza.

II. Sulla qualificazione tipologica del concordato proposto e sulla disciplina applicabile.

In tutti gli atti processuali la debitrice ha qualificato il concordato preventivo proposto come un *"concordato in continuità diretta ex art. 84 comma 2 ccii, con l'intervento di terzi soggetti che erogheranno finanza esterna, al fine di supportare la fattibilità della proposta"* (così, fra l'altro, nel ricorso introduttivo).

Nella sola istanza del 27.6.2023 ha invece qualificato il concordato proposto come di tipo misto, in prevalenza liquidatorio.

La tesi è argomentata con richiamo al tema dei c.d. concordati misti e alla relazione illustrativa al CCII, in particolare con rinvio al criterio del *"raffronto aritmetico tra flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività e flussi derivanti dalla liquidazione dei beni"*.

Alla luce di tale criterio la ricorrente sostiene che *"è in continuità il concordato che trae mezzi destinati al soddisfacimento dei creditori in misura rilevante dai proventi che derivano dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, mentre è liquidatorio quello che consente il soddisfacimento dei creditori attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio"*.

Secondo la debitrice non sussisterebbero le condizioni per qualificare il concordato proposto come in continuità aziendale diretta perché:

- (i) la continuità è limitata nel tempo (36 mesi), in quanto l'attività da essa svolta (gestione di discoteca e stabilimento balneare) su suolo demaniale dato in concessione è condizionata dalle vicende legate alla direttiva c.d.



Bolkestein, dalle note sentenze del Consiglio di Stato e dalle iniziative governative in corso;

- (ii) la prosecuzione dell'attività d'impresa non ha pertanto funzione di conservazione dell'azienda;
- (iii) i creditori sono soddisfatti per la maggior parte (quasi il 90%) da proventi derivanti da risorse esterne.

Dalla diversa qualificazione tipologica discenderebbe l'applicazione degli artt.109, co.1 e 88, co.2 bis CCII, con conseguente omologazione della proposta di concordato preventivo a seguito del *cram down* riferibile agli enti fiscali e previdenziali, che non hanno votato o hanno votato contro la proposta.

La tesi sostenuta dalla debitrice non è conforme al CCII, come modificato a seguito del decreto legislativo n.83/2022.

Decreto, quest'ultimo, che, in sede di recepimento ed attuazione della direttiva UE 2019/1023 (infra, direttiva insolvency), ha profondamente modificato l'impianto del CCII, proprio, fra l'altro, quanto alla disciplina del concordato preventivo.

Nell'assetto originario il concordato in continuità aziendale era definito in relazione ai mezzi di soddisfacimento dei creditori, che dovevano derivare in misura prevalente dalla continuità aziendale diretta o indiretta (art.84, co.2 CCII, primo periodo).

Lo stesso codice poneva una presunzione di prevalenza (art.84, co.2, secondo periodo), stabilendo che la *“prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà (dei lavoratori) della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso”*.

Tale criterio discretivo è stato completamente abbandonato dal d.lgs. 83/2022, il quale oggi prevede che nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità diretta o indiretta (art.84, co.3, primo periodo CCII) e che *“la continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato domanda di concordato, ovvero indiretta se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo (art.84, co.2 CCII).*



Il criterio della prevalenza dei flussi è pertanto venuto meno, ciò che rileva ai fini della qualificazione tipologica è soltanto se c'è continuità aziendale, diretta o indiretta, nei termini sopra riportati.

Nel caso di specie, è indubitabile che il piano sia in continuità diretta, continuando la debitrice la propria attività d'impresa di gestione di una discoteca e di uno stabilimento balneare.

Né in senso contrario può argomentarsi dal fatto che la ricorrente esercita la propria attività d'impresa per mezzo di un bene demaniale oggetto di concessione, rispetto al quale si pone il problema dell'applicazione della direttiva Bolkestein e della note decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n.17 e 18 del 2021); concessione, pertanto, che a seguito di procedura di evidenza pubblica, quando sarà espletata, potrebbe essere assegnata ad altro soggetto.

Invero, questo profilo rileva ai fini della fattibilità del piano, che correttamente è stato limitato ad un orizzonte temporale di 36 mesi e prevede un meccanismo di integrazione delle risorse necessarie per pagare i creditori per il caso in cui i provvedimenti di riallocazione delle concessioni demaniali fossero intervenuti prima di tale momento e la concessione non fosse assegnata alla debitrice, ma non anche ai fini della qualificazione del concordato che è chiaramente in continuità diretta, continuando l'attività d'impresa ad opera dello stesso imprenditore proponente.

Ne discende che la disciplina applicabile è quella del concordato in continuità aziendale e non quella del concordato liquidatorio (infra, anche "concordato altro").

III- Sull'applicazione degli artt.88, co.2 bis e 112, co.2 CCII.

In subordine, per il caso in cui il concordato fosse stato qualificato come in continuità aziendale diretta, la debitrice richiede l'applicazione degli artt.88, co.2 bis e 112, co.2 sul presupposto che il primo articolo sia applicabile anche al concordato in continuità aziendale e, in particolare, alla c.d. ristrutturazione trasversale dei debiti e che, per effetto del *cram down* dei creditori fiscali e previdenziali, nella ricorrenza degli altri presupposti previsti dall'art.112, co.2, sarebbe raggiunta (art.112, co.2 lett.d), prima ipotesi) la maggioranza delle classi o, in via gradata, vi sarebbe l'approvazione della classe III, rispetto alla quale si realizzerebbe la condizione prevista dalla seconda ipotesi regolata dall'art.112, co.2 lett. d).

Secondo la debitrice l'art.88, co.2 bis opererebbe, ancora, nell'ottica dell'art.112, co.2 lett.d), per rendere possibile l'approvazione del concordato da parte della maggioranza delle classi, quando questa possa essere raggiunta soltanto grazie al *cram down* fiscale/previdenziale, oppure da parte della classe rispetto alla quale



potrebbero realizzarsi le condizioni previste dall'art.112, co.2 lett.d, seconda ipotesi. In altre parole, il cram down fiscale/previdenziale servirebbe a realizzare i presupposti della c.d. ristrutturazione trasversale e, quindi, a consentire infine l'omologazione del concordato in continuità aziendale.

La tesi non può essere accolta per queste ragioni.

L'art.88 CCII è stato modificato con il decreto legislativo 83/2022.

In particolare, il decreto è intervenuto, prevedendo le seguenti modifiche:

- (i) al comma primo, rispetto alla formulazione originaria, è stato inserito il seguente incipit: *“Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'art.112, co.2 [...]”*;
- (ii) al comma secondo, nella parte finale, è stata aggiunta questa previsione (riferita all'oggetto dell'attestazione del professionista indipendente): *“e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore”*;
- (iii) è stato poi introdotto il comma 2 bis, il quale stabilisce: *“ Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza dell'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art.109, co.1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Tali modifiche sono conseguenza della complessiva riscrittura dell'art.112 CCII, in tema di giudizio di omologazione (come anche dell'art.109 in tema di maggioranze per l'approvazione), e della possibilità della ristrutturazione trasversale dei debiti in caso di concordato in continuità aziendale, introdotta in attuazione dell'art.11 della direttiva insolvency.

La stessa relazione governativa al d.lgs 83/2022, chiarisce che *“l'art.88 sul Trattamento dei crediti tributari e contributivi”* - è stato modificato - *“ per circoscriverne la portata in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità e per recepire al suo interno, come fatto per l'art.63 sugli accordi di ristrutturazione, la disposizione dell'attuale articolo 48, co.5, sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie”*.



In altre parole, seguendo il tracciato disegnato nella relazione governativa, si può dire che: (a) il nuovo incipit dell'art.88 CCII tiene conto della possibilità della ristrutturazione trasversale dei debiti (art.112, co.2); (b) la frase aggiunta alla fine dell'art.88, co.2, tiene conto delle novità in materia di concordato in continuità aziendale; (c) il comma 2 bis dell'art.88 recepisce all'interno della disciplina relativa al trattamento dei crediti tributari e contributivi la disposizione prima contenuta nell'articolo 48, co.5, sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Il raccordo tra l'art.88, modificato, e il nuovo art.112 CCII pone diverse questioni interpretative di non agevole soluzione, fra cui, principalmente, quella sollevata dalla debitrice, e cioè se la disciplina del cram down fiscale e previdenziale trovi applicazione nel caso in cui la proposta di concordato in continuità aziendale implichi una ristrutturazione trasversale dei debiti, regolata dall'art.112, co.2 CCII e, quindi, il cram down possa essere utilizzato, nel senso indicato dalla odierna debitrice, per realizzare la condizione della ristrutturazione trasversale prevista dall'art.112, co.2 lett.d).

E' opinione del collegio che alla questione interpretativa debba darsi risposta negativa.

Militano per tale conclusione rilievi di ordine letterale e di carattere sistematico.

Quanto ai primi, l'incipit dell'art.88, co.1 CCII, come introdotto dal decreto 83/2022, fa salve le diverse previsioni dell'art.112, co.2 CCII per la ristrutturazione trasversale dei debiti. Inoltre, l'art.88, co.2 bis CCII richiama l'art.109, co.1 (maggioranze nel concordato altro) ma non anche l'art.109, co.5 e, soprattutto, l'art.112, co.2 lett.d) CCII (concordato in continuità con ristrutturazione trasversale dei debiti).

Sul piano dell'interpretazione letterale, quindi, non è possibile agganciare l'art.88,co.2 bis all'art.112, co.2, lett.d).

Quanto ai secondi, la ristrutturazione trasversale dei debiti consiste, in sintesi, nel fatto che i flussi di cassa della continuità (i beni futuri nel senso dell'art.2740 e.e.) non sono distribuiti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (c.d. absolute priority rule, infra APR) ma in maniera tale che i creditori inseriti in una classe, pur non ricevendo l'intero flusso di cassa futuro a cui avrebbero avuto diritto in base all'APR, ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello dei creditori delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi inferiori (c.d. relative priority rule, infra RPR).



Nel diritto francese, più efficacemente, si parla di “Application forcée interclasse”, così esprimendo l’idea di un piano di ristrutturazione che s’impone in maniera forzata alle classi di grado superiore che ricevono di meno rispetto a quanto riceverebbero applicando l’APR.

La RPR introduce, nel nostro ordinamento, una deroga agli art.2740 e 2741 e.e. e, prima ancora, all’art.24 Cost., disposizione nel cui perimetro di copertura rientrano anche le azioni esecutive intese in senso lato (comprese, quindi, le azioni di regolazione dell’insolvenza del debitore/imprenditore).

Ne discende che le norme che regolano la RPR sono norme di carattere eccezionale, insuscettibili di applicazione analogica (art.14 preleggi).

Analogamente le norme sul *cram down* fiscale e previdenziale, consentendo l’omologazione in difetto dell’approvazione (o addirittura contro il voto espresso dalla) dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, sono a loro volta norme di carattere eccezionale, insuscettibili di applicazione analogica.

Ovviamente è ammissibile, secondo i canoni generali, l’interpretazione estensiva.

Si tratta allora di verificare se è possibile un’interpretazione estensiva dell’art.88, co.2 bis, cioè un’interpretazione che vada oltre il dato letterale, in modo da realizzare il risultato sostenuto dalla ricorrente.

E’ opinione del tribunale che ciò non sia possibile per varie ragioni:

- (i) la direttiva insolvency, nel dettare, all’art.11, le condizioni della c.d. ristrutturazione trasversale dei debiti, non fa mai riferimento alla possibilità di considerare un voto non espresso da un creditore o da una classe dei creditori (o addirittura un voto contrario, come nel caso di specie), come un voto di adesione alla proposta per effetto di una *fiction iuris*, ma richiede che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi o anche da una sola classe, come definita all’art.11, § 1, lett.b, ii).

L’approvazione deve essere quindi effettiva e riferibile ad una manifestazione di volontà della classe dei creditori.

Pertanto, un’interpretazione del diritto interno orientata al rispetto del diritto euronitario porta ad escludere l’ammissibilità di un meccanismo, quale quello delineato dalla ricorrente, che conduce alla ristrutturazione trasversale dei debiti con la distribuzione del surplus concordatario in deroga all’art.2741 e.e. per effetto di una *fiction iuris* (*fiction iuris* che consente di ritenere approvato un concordato non sostenuto dai creditori pubblici e, in ipotesi, da nessun creditore).



(ii) Il cram down fiscale e previdenziale è stato pensato nel nostro ordinamento in un contesto in cui non esisteva la regola della RPR, ma solo quella dell'APR.

Non pare possibile, in difetto di chiari indici normativi, applicare la stessa soluzione alla diversa ipotesi in cui i beni futuri vengono distribuiti non secondo le regole dell'APR ma secondo quelle dell'RPR.

In alcune proposte di concordato tali flussi possono quasi esaurire l'intero attivo concordatario.

Pensare, quindi, di imporre ad un creditore (o classe di creditori) una soluzione che lo penalizza (nel caso di specie, ad esempio, la classe III, enti previdenziali, è chiaramente danneggiata dall'applicazione della RPR sul c.d. surplus concordatario) in difetto di una sua volontà esplicita e in forza di un meccanismo legale che equipari la mancata adesione all'adesione, non appare conforme ai principi di carattere sistematico sopra delineati.

D'altro canto, per effetto di un simile meccanismo la soluzione finirebbe con l'imporci non solo al creditore pubblico (amministrazione finanziaria e enti previdenziali e assistenziali) ma anche agli altri creditori, in ipotesi parimenti danneggiati, che pure si erano opposti alla proposta, e sempre in assenza o contro la volontà da loro manifestata, prescindendosi, in ipotesi estrema, del tutto dalla approvazione (espressa) del piano da parte di una classe dei creditori.

Soluzione che, ancora una volta, sembra porsi in contrasto con la direttiva insolvency, la quale non dice che per fare la ristrutturazione trasversale dei debiti è sufficiente che il valore di liquidazione sia distribuito secondo la regola dell'APR, ma che la proposta, in relazione alle modalità di distribuzione del valore della continuità, oltre a rispettare la regola della RPR, deve anche essere approvata dalla maggioranza delle classi o, in ipotesi, dall'unica classe per la quale ricorrano le condizioni di cui all'art.11, § 1, lett.b ii). Un'approvazione, esplicita, deve pertanto esserci.

(iii) Anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti è disciplinata la transazione su crediti tributari e contributivi. E anche in tal caso il cram down è previsto (art.63, co.2 bis) soltanto quando l'adesione dei creditori pubblici è necessario per raggiungere le percentuali richieste dagli artt.57, co.1 e 60, co.1, ma non anche quando vengano in rilievo le maggioranze dell'art.61, co.2, lett.c) per i c.d. accordi ad efficacia estesa, in cui



l'accordo s'impone anche ai creditori estranei e, quindi, il cram down, ove fosse consentito, porterebbe con sé l'effetto di estendere l'efficacia dell'accordo non solo al creditore pubblico contrario o non aderente ma anche a tutti gli altri creditori non aderenti.

Ammettere una diversa soluzione consentirebbe, in altra parole, di realizzare un cram down indiretto anche per i creditori, diversi da quelli pubblici, non aderenti, appartenenti in ipotesi alla stessa categoria.

- (iv) Nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (infra, PRO), in cui il valore generato dal piano può essere distribuito in deroga agli artt.2740 e 2741 e.e., il mancato richiamo dell'art.88 e l'espressa esclusione dell'applicazione dell'art.112 CCII (v. art.64 bis, co.9) rendono evidente come non sia possibile applicare la disciplina del cram down fiscale e contributivo, e ciò perché, fra l'altro, ancora una volta viene in rilievo una possibile deroga alle regole distributive previste dal codice civile in caso di concorso dei creditori.

Il principio che emerge dall'art.64 bis CCII è sempre lo stesso: la deroga va approvata dal creditore o, rectius, dalla classe dei creditori interessata, con le regole di maggioranza previste dalla legge.

L'accettazione deve essere ancora una volta effettiva, e non può essere frutto del meccanismo previsto dall'art.88, co.2 bis CCII.

- (v) La disciplina del PRO, in relazione alla possibilità data al debitore, la cui proposta non sia stata approvata dall'unanimità delle classi, di modificare la domanda formulando una proposta di concordato preventivo (c.d. conversione, regolata dall'art.64 *quater*) offre, poi, un ulteriore argomento a sostegno della soluzione scelta dal tribunale.

Si pensi all'ipotesi in cui la proposta di PRO sia congegnata in maniera da rispettare le prime tre condizioni previste dall'art.112, co.2 per la ristrutturazione trasversale dei debiti e non sia stata approvata dall'unanimità delle classi (ad esempio, in caso di quattro classi per effetto del voto contrario della classe dei creditori previdenziali e della classe dei creditori tributari). Ritenere che in caso di proposta di concordato preventivo presentata ex art.64 *quater* sia possibile la realizzazione della quarta condizione (quella dell'art.112, co.2 lett.d) per effetto dell'applicazione dell'art.88, co.2 *bis* senza una significativa modifica del contenuto della proposta, darebbe luogo ad un'evidente incoerenza di sistema, in quanto consentirebbe, per effetto della



conversione della procedura, di conseguire un risultato non raggiungibile nel PRO senza che vi sia alcuna ragione giustificativa della diversa soluzione.

Incoerenza di sistema che sarebbe evidente anche nell'ipotesi in cui la ristrutturazione trasversale dei debiti fosse stata presentata ab origine non come PRO ma direttamente come domanda di concordato preventivo in continuità aziendale.

In conclusione, discende dalle superiori considerazioni che, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 112, co.2 CCII (non essendo stato il concordato in continuità approvato dalla maggioranza delle classi né da una classe rispetto alla quale sussistano le condizioni di cui all'art.112, co.2 lett.d), seconda ipotesi), il concordato non approvato non è omologabile e non è necessario pertanto aprire il relativo procedimento.

Ricorrendo i presupposti di cui agli artt.49, co.2 e 111 CCII (mancata approvazione della proposta di concordato, istanza di liquidazione giudiziale pendente), è necessario infine esaminare la domanda di liquidazione giudiziale.

IV.- Presupposti per l'applicazione dell'art.121 CCII ed esercizio provvisorio.

La debitrice è un'imprenditrice commerciale non piccola.

Lo stato di insolvenza è conclamato, non riuscendo più la debitrice a far fronte in modo regolare al complessivo indebitamento, che ammonta a euro 12.600.592,00 alla data di presentazione della domanda di concordato con riserva di deposito della documentazione.

Dal bilancio al 31.12.2021 risulta inoltre che il patrimonio sociale netto è negativo per euro 7.552.820.

Dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31.10.2022 emerge un'ulteriore perdita di esercizio per oltre 230.000 euro.

Lo stato d'insolvenza è pacificamente ammesso dalla debitrice e constatato dal commissario giudiziale.

Sussistono, pertanto, i presupposti ex art.121 CCII per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

E' necessario disporre, ai sensi dell'art.211, co.2 CCII, l'esercizio provvisorio dell'impresa sino al termine della corrente stagione balneare per preservare nell'immediato la continuità aziendale e il residuo avviamento.



Dall'interruzione dell'attività d'impresa nel pieno della stagione balneare, in cui la debitrice realizza la più parte dei flussi di cassa dell'anno, potrebbe derivare infatti un grave nocumento ai creditori e, soprattutto, alle possibilità di conservazione dei valori aziendali in vista della riallocazione dell'azienda.

P.Q.M.

visti gli artt.2, 40, 41, 49, 111, 121 CCII,

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società

, con sede in , P.I.

avente ad oggetto: attività gestione di discoteca e stabilimento balneare;

nomina Giudice Delegato il dr. Carmine Capozzi;

tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, co.3 CCII, nomina curatore il dr. Gabriele Assanta dell'ODCEC di Lucca (già commissario giudiziale);

dispone l'esercizio provvisorio dell'impresa, precisando che il curatore potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione senza necessità di specifica autorizzazione; per l'esecuzione dei mandati di pagamento ex art.131 CCII, saranno osservate le disposizioni di cui alla nota circolare del presidente del tribunale di Lucca in tema di pagamenti con modalità telematiche nelle procedure concorsuali;

ordina al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art.39 CCII;

stabilisce il giorno 16-1-2024, ore 9:20, per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del Giudice Delegato;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione.

Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. cpc: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive



modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito.

Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.49, co.4 CCII a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo della procedura ai sensi dell'art.199 CCII.

Così deciso in Lucca il 7 luglio 2023.

Il giudice estensore
Carmine Capozzi

Il presidente
Giulio Lino Maria Giuntoli

